



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7492 DEL 26/08/2020

OGGETTO: Tecnocentrali Idro S.r.l. - D.Lgs. 387/2003, R.R. 7/2017, D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis, D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato Mola dei Cocchi, con opera di presa sull'esistente canale artificiale Clementino (Curiano) in corrispondenza del manufatto di captazione dell'acciaieria AST, denominata Casa Corvo, mediante by-pass del canaletto "Cocchi", in Loc. Marmore-Campacci nel comune di Terni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili";

Visto il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Visto il Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n. 7 *“Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”* e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare l’art. 27-bis;

Vista la Strategia energetico ambientale 2014-2020 (SEAR) approvata con D.A.L. n. 205 del 7 novembre 2017;

Vista la legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i. *“Testo unico Governo del territorio e materie correlate”*;

Preso atto dell’istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con protocollo n. 0231114 del 13/12/2019, a firma del legale rappresentante della Società Tecnocentrali Idro S.r.l. (di seguito richiamata: Società), Codice Fiscale e Partita IVA 01522530557, con sede legale in Milano, via Monte Nero n.73, con la quale è stato chiesto il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvedimento che per il caso di specie comprende anche l’Autorizzazione Unica, di cui all’art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte idroelettrica, con potenza pari a 250 kWe, denominato Mola dei Cocchi, con opera di presa sull’esistente canale artificiale Clementino (Curiano) in corrispondenza del manufatto di captazione dell’acciaieria AST, denominata Casa Corvo, mediante by-pass del canaletto “Cocchi”, ubicato nel comune di Terni, in località Marmore-Campacci, su aree nella disponibilità della Società, censite al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 165 p.lle n. 89, 88, 209, 124, 68, 202 e 201, nonché la concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33;

Dato atto che

- il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha adempiuto agli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 ed 8 della L.241/90 nei modi stabiliti all’art.27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 con la pubblicazione dell’avviso di cui all’art.23 comma 1, ibidem, sul sito web regionale, all’indirizzo:
https://www.va.regione.umbria.it/web/3852172/636/-/asset_publisher/dl3c1OTrJk2U/content/93-2019-006?read_more=true ;
- con D.G.R. 1357 del 20.11.2017 è stato individuato il Dirigente del Servizio regionale Energia, Ambiente, Rifiuti quale Rappresentante Unico Regionale, e successivamente con D.D. n. 5996 del 12.06.2018, al punto 6. il Dirigente ha determinato di delegare la funzione di Rappresentante Unico regionale al responsabile della Sezione Rifiuti e risorse energetiche (d’ora innanzi richiamato con l’acronimo di RUR);
- Il RUR ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi istruttoria interna, nei modi stabiliti dalle D.G.R. n. 1661/2012, n. 423/2013 e n. 305/2017, con nota pec 0065957 del 01/04/2020, in modalità asincrona, alla quale sono stati invitati i competenti Servizi regionali includenti il Parco del Nera, l’ARPA, l’AFOR e la USL Umbria 2, al fine di addivenire al parere unico regionale nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed al fine di acquisire i pareri necessari per esprimere la posizione unitaria regionale nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Per entrambi i procedimenti la posizione unitaria è risultata favorevole con condizioni ambientali e prescrizioni;
- la Conferenza di servizi di PAUR si è tenuta in una seduta svoltasi in forma simultanea ed in modalità sincrona in data 14/07/2020;
- nell’ambito della suddetta riunione della Conferenza di servizi di PAUR che, in assenza di eccezioni e richieste integrative, ha assunto carattere decisorio, è stato concluso il procedimento di VIA, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pronunciato un giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto *de quo*, fissando la durata dell’efficacia del giudizio pari a 5 (cinque) anni.
- nell’ambito della suddetta riunione della Conferenza di servizi, che ha sancito la

conclusione favorevole del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il progetto ha ottenuto inoltre parere favorevole, ai fini dell'adozione dell'atto di Autorizzazione Unica, nella quale confluiscono:

- il parere del Comune di Terni dal punto di vista urbanistico ed edilizio, nonché paesaggistico, tacitamente acquisito quale posizione favorevole senza prescrizioni;
- il nulla osta interferenze con linee di comunicazione ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'autorizzazione esplicita di cui all'art. 21 ed all'art 146 del D.Lgs. 42/2004 o atti equivalenti di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ed il parere in materia di tutela paesaggistica ed archeologica;
- il parere da parte dell'Ente Parco Fluviale del Nera ex L. 394/1991;

Dato atto che il verbale della riunione della Conferenza di servizi di PAUR, completo dei relativi allegati, è stato pubblicato all'indirizzo web sopra indicato;

Ritenuto necessario dettare, oltre alle prescrizioni proposte ed acquisite in Conferenza di Servizi, altre prescrizioni operative che disciplinano la fase di cantiere e le relative tempistiche, come dettagliatamente richiamate a verbale della riunione del 14/07/2020;

Considerato e dato atto che, in sede di conferenza di servizi P.A.U.R., anche su proposta della Società, sono state definite misure compensative non patrimoniali, non economiche, bensì concrete e realistiche, inerenti il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale (Mulino dei Cocchi e opere pertinenti) presente nell'area in cui è stata progettata la realizzazione della centralina idroelettrica in oggetto, nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010;

Atteso che il RUR, ing. Michele Cenci, Responsabile della Sezione Rifiuti e risorse energetiche, vista la documentazione depositata agli atti, il verbale della riunione della Conferenza di servizi conclusasi con la dichiarazione dell'assenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, con la sottoscrizione della regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ha proposto l'approvazione del progetto presentato dalla Società ed il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., così come sopra esplicitato sinteticamente, nel rispetto degli elaborati depositati agli atti e delle prescrizioni proposte;

Ritenuto che, agli esiti dell'istruttoria eseguita e delle conclusioni della conferenza, non sussistano condizioni ostative all'approvazione del progetto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto, esplicitato con il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 14/07/2020;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., la Società Tecnocentrali Idro S.r.l., C.F. e Partita IVA 01522530557, con sede legale in Milano, via Monte Nero n.73, alla costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte idroelettrica, con potenza pari a 250 kWe, denominato Mola dei Cocchi, con opera di presa sull'esistente canale artificiale Clementino (Curiano) in corrispondenza del manufatto di captazione dell'acciaieria AST, denominata Casa Corvo, mediante by-pass del canaleto "Cocchi", ubicato nel comune di Terni, in località Marmore-Campacci, su aree nella disponibilità della Società, censite al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 165 p.lle n. 89, 88, 209, 124, 68, 202 e 201,m,

specificando nel contempo che le opere di recupero, restauro e valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale, relativi alla Mola dei Cocchi, nonché la realizzazione del percorso informativo si configurano quale misure compensative ai sensi dei punti 14.15 e 16.5 delle *linee guida* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, il tutto conformemente alle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi, conclusasi il 14/07/2020 con la dichiarazione dell'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta presentata dalla Società.

3. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi, ed in particolare:
 - 3.1. l'autorizzazione agli interventi su beni culturali, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui rispettivamente agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e L.R. 1/2015 e s.m.i., relativa alla costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse;
 - 3.2. il permesso a costruire delle opere ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e L.R. 1/2015 e s.m.i.;
 - 3.3. la presa d'atto di competenza comunale della comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i. in materia acustica, nonché dichiarazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e la sua ammissibilità in relazione a quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 1/2015, per le aree boscate e nulla osta in merito all'interferenza con la Strada Comunale delle Marmore ed in merito alla verifica di quanto stabilito dall'art. 25 del R.R. 2/2015;

ad esclusione dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 202 della L.R. n. 1 del 21.01.2015 e della concessione di derivazione acque pubbliche di cui al successivo punto 7;
4. di dare atto che la presente autorizzazione e costituisce approvazione, nel rispetto delle prescrizioni impartite ai successivi punti 10 e 11, del progetto definitivo composto dagli elaborati depositati dalla Società presso il competente Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, nell'infrastruttura informatica regionale all'indirizzo web:

https://www.va.regione.umbria.it/web/3852172/636/-/asset_publisher/dl3c1OTrJK2U/content/93-2019-006?read_more=true

dando atto che tali elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
5. di dare atto che il Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche ha adottato il provvedimento concessorio con Determinazione Dirigenziale n. 7011 del 05/08/2020 avente per oggetto "R.D. n. 1775 del 11.12.1933 - Concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal canale di derivazione Curiano alimentato dal Fiume Velino, in località Marmore nel Comune di Terni, per uso idroelettrico richiesta dalla Ditta Tecnocentrali Idro S.r.l.", di durata trentennale e scadenza al 31/12/2049;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13.1, lettera a) del D.M. 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", che la Società, a seguito del cessato esercizio dell'impianto, da comunicare formalmente alla Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti, ha l'obbligo di dare pronta esecuzione, a proprio carico, a tutte le necessarie misure di reinserimento e recupero ambientale;
7. di stabilire ai sensi dell'art. 4 comma 4 del R.R. 7/2011 e s.m.i., che la Società è tenuta a depositare presso la Regione Umbria - Servizio energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino relative agli impianti per un importo pari ad € 57.940,00, di cui al documento R06 - rev.01. - ottobre2019, a favore della Regione Umbria con la seguente causale "*Misure di reinserimento o recupero ambientale del sito*

al termine dell'esercizio di una centrale idroelettrica sita nel Comune di Terni, loc. Marmore-Campacci (TR) – D.D. n... del ... ”. Tale garanzia deve essere resa con le modalità stabilite con la Deliberazione di Giunta Regionale n.52 del 21/01/2019;

8. di stabilire che l'impianto e le opere ed infrastrutture connesse, oggetto del presente atto, dovranno essere costruite ed esercite nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni a **carattere generale**:
- 8.1. l'opera dovrà essere realizzata in totale conformità con quanto rappresentato nel progetto definitivo approvato, secondo la regola dell'arte, senza alcuna modifica sprovvista di una ulteriore espressa previa autorizzazione;
- 8.2. la società è tenuta a trasmettere il progetto esecutivo dell'opera, a mezzo pec al Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti ed al Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche, incluso il layout completo dell'intero impianto, redatto in totale conformità al progetto definitivo approvato in Conferenza di servizi, completo degli schemi progettuali della connessione elettrica fino al punto di consegna;
- 8.3. la Società dovrà comunicare, a mezzo PEC, la data di inizio dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettivo avvio degli stessi, alle seguenti amministrazioni:
- Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti - Sezione Rifiuti e risorse energetiche (*di seguito richiamata: Autorità competente*);
 - Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;
 - Comune di Terni;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, comunicando contestualmente il nominativo dell'archeologo professionista incaricato ed allegandone il curriculum vitae;
 - Arpa Umbria;
- 8.4. l'inizio dei lavori, di cui al precedente punto, dovrà avere luogo entro il termine massimo di anni due dalla data di efficacia del presente titolo abilitativo, così come specificata al successivo punto 24, fatta salva eventuale motivata richiesta di proroga, formalmente accettata dal Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti;
- 8.5. i lavori dovranno essere conclusi entro il termine massimo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, fatta salva eventuale motivata richiesta di proroga, formalmente accettata dal Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti;
- 8.6. la Società entro giorni trenta dall'ultimazione dell'intervento, dovrà trasmettere a mezzo pec al Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti, al Servizio Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche, al Servizio Risorse idriche e rischio idraulico ed al Comune di Terni, formale comunicazione di fine lavori corredata dal "certificato di regolare esecuzione dei lavori", timbrato e firmato da tecnico abilitato e controfirmato, per presa visione, dal legale rappresentante della stessa Società, attestante la data di completamento delle opere conformemente al progetto definitivo approvato in conferenza di servizi e la realizzazione delle stesse secondo la regola dell'arte;
- 8.7. la Società dovrà garantire l'accessibilità al cantiere per consentire lo svolgimento di tutti i controlli necessari, atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
9. di stabilire che l'impianto e le opere ed infrastrutture connesse, oggetto del presente atto, dovranno essere altresì costruite ed esercite nel rigoroso rispetto delle seguenti **prescrizioni specifiche**:

Tutela paesaggistica ed archeologica

- 9.1. le opere di compensazione ambientale quali il recupero, restauro e valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale, relativi alla Mola dei Cocchi, dovranno essere realizzate contestualmente ai lavori di realizzazione della centrale idroelettrica;
- 9.2. prima dell'inizio dei lavori, per le opere di valorizzazione del mulino storico, dovrà essere depositato un progetto relativo alle operazioni propedeutiche, quali tagli vegetazionali con indicazione delle specie da rimuovere/sostituire, rilievo dello stato di fatto, rimozione del terreno di riporto con successivo rilievo delle strutture visibili, secondo le specifiche già fornite nella nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n. 8105 del 25/05/2020, funzionali alla successiva elaborazione del progetto definitivo di consolidamento e restauro delle strutture, per la successiva approvazione definitiva da parte di questa Autorità competente;
- 9.3. il riposizionamento e restauro delle condotte e della sella da spostare va effettuato contestualmente alla costruzione della centralina. A tal riguardo, si specifica che le operazioni di smontaggio, come quelle di rimontaggio, dovranno essere documentate da appositi rilievi grafici e fotografici;
- 9.4. Il sedime delle condotte al di sotto del ponte centralina così come la sella, non dovranno in nessun caso essere oggetto di demolizione, bensì di smontaggio controllato per il loro riutilizzo negli Interventi di ricostruzione dei tratti andati perduti, dovranno essere oggetto di progettazione di livello definitivo per la sua approvazione definitiva, così come indicato al precedente punto 10.2;
- 9.5. dovrà essere posta particolare attenzione nella pulitura delle condotte e risagomatura a mano del profilo del canale in corrispondenza della nuova centralina: eventuali elementi erratici pertinenti alle infrastrutture idrauliche storiche che siano individuati nel corso di tali operazioni dovranno essere recuperati e ne andrà valutata con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, la più idonea collocazione, nel rispetto della funzione originaria;
- 9.6. le operazioni di scavo per la realizzazione del locale tecnico interrato e del tratto di elettrodotto e le restanti lavorazioni di scavo di maggiore entità (opera di presa vasca di carico/sifone e punto di rilascio) dovranno essere eseguite alla presenza costante di un archeologo professionista, al fine di documentare, anche con adeguati rilievi grafici e fotografici, eventuali evidenze di interesse storico-archeologico; eventuali elementi erratici pertinenti alle opere idrauliche storiche che dovessero essere individuati in corso di scavo dovranno essere recuperati e ne dovrà essere concordata la collocazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- 9.7. per quanto concerne la centralina, la finitura del vetro di chiusura e i dettagli dell'infilso a valle, con riferimento anche al rapporto fra parti vetrate-opache, sarà concordato con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in generale, durante l'esecuzione delle opere, dovranno essere concordati sopralluoghi con la stessa, al fine di valutare gli aspetti di dettaglio dell'intervento e della resa finale estetica (ricollocazione della sella e apposizione della segnaletica informativa, finiture delle strutture, delle condutture ecc), previa predisposizione di idonee campionature in loco;

Impatti sulle reti ecologiche

- 9.8. La Società dovrà utilizzare esclusivamente la viabilità esistente;
- 9.9. Non dovranno essere effettuati tagli della vegetazione e non dovrà essere interessato dalle lavorazioni l'habitat 9340;
- 9.10. La Società dovrà posare il canale di restituzione all'interno del canale esistente a servizio della vecchia centrale;
- 9.11. La Società non dovrà effettuare gli interventi nel periodo di riproduzione della fauna selvatica (dal 1 aprile al 31 luglio). Tale condizione può essere derogata a

fronte di richiesta motivata ed a fronte di un parere favorevole da parte del competente servizio regionale.

Tutela dell'area Parco Fluviale del Nera:

- 9.12. per gli interventi di eliminazione delle perdite di portata sul Canale Cocchi, si dovranno utilizzare esclusivamente i metodi e le tecniche dell'ingegneria naturalistica (Manuale d'ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni approvato con D.G.P. n. 15 del 4/2/2003);
 - 9.13. eventuali lavori di ripulitura e manutenzione del Canaletto dei Cocchi non devono alterare in alcun modo l'ambiente fluviale;
 - 9.14. in fase di cantiere, si dovranno applicare le misure di mitigazione previste nella Relazione di incidenza (RS02), relativamente alla salvaguardia dell'avifauna selvatica e della fauna anfibia nel periodo riproduttivo (1 aprile – 31 agosto);
10. di disporre che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento autorizzativo, la Società dovrà comunicare con congruo anticipo all'Autorità competente in materia di autorizzazione unica eventuali variazioni della propria struttura societaria e/o della sede legale ed in particolare del nominativo del legale rappresentante, nonché eventuali cessioni a terzi dell'impianto o parti di esso, per il necessario adeguamento dell'atto autorizzativo;
 11. di disporre che ogni variante all'impianto o modifica e/o intervento da realizzare, nonché modifiche concernenti le opere di compensazione, anche in ottemperanza ad altre normative e/o nulla osta successivi alla fase di costruzione, non rispondenti al progetto autorizzato, dovranno essere anticipatamente comunicati all'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, in quanto oggetto di preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011;
 12. di disporre che il mancato adempimento e/o l'inosservanza delle disposizioni e/o prescrizioni impartite nel presente provvedimento comporterà il ricorso, da parte dell'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, agli strumenti generali previsti dal diritto amministrativo in materia di diffida e sospensione, fino alla eventuale revoca dell'autorizzazione e conseguente obbligo, per la Società, allo smantellamento di quanto costruito ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi, oltre all'irrogazione delle sanzioni secondo le comminatorie di legge;
 13. di disporre che la Società resta pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, comunque causati nel corso della realizzazione delle opere concernenti la presente autorizzazione, sollevando l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica da qualsiasi pretesa da parte di terzi che se ne ritenessero a qualsiasi titolo danneggiati e resta obbligata ad eseguire, durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle nuove opere o quelle modifiche, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 10 e 11, che a norma di legge, dovessero rendersi necessarie o essere prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini all'uopo stabiliti, ferme restando le comminatorie di legge in caso d'inadempimento;
 14. di ribadire che, in applicazione delle disposizioni di cui al Capo II del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, resta ferma ogni eventuale azione di controllo e vigilanza che l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica riterrà opportuna, sull'impianto e sulle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso;
 15. di dare atto che tutta la documentazione originale, relativa al procedimento ed agli atti correlati, restano in deposito presso il competente Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, nell'infrastruttura informatica regionale all'indirizzo web: <https://www.va.regione.umbria.it/via>;
 16. di dare atto che, avverso la determinazione di cui al presente provvedimento, è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
 17. di ribadire che per tutto quanto non citato nel presente atto è fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia sismica, di

sicurezza nei luoghi di lavoro e/o di diversa natura come per legge e fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto di terzi, rammentando in particolare quanto disciplinato dall'art. 52 del r.d. 23/10/1925 n. 2537 in materia di competenza sulla direzione lavori da effettuare sui beni tutelati;

18. di ribadire, ai sensi della D.G.R. 1466 del 6 dicembre 2011, che la Società dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, limitatamente ai primi tre anni di esercizio, alla Autorità competente in materia di autorizzazione unica, la scheda informativa di cui alla D.G.R. 1466/2011, allegato D1, debitamente compilata;
19. di disporre che copia firmata digitalmente della presente determinazione sia inviata al Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, competente in materia di VIA;
20. di disporre che la presente autorizzazione unica potrà essere modificata d'iniziativa dell'Autorità competente in materia di autorizzazione unica nel caso si manifestino problemi igienico sanitari a qualsiasi titolo correlati all'esercizio dell'impianto;
21. di stabilire che i termini di efficacia del presente titolo abilitativo decorrono dalla data di comunicazione alla Società, ai Rappresentanti unici e ad ARPA Umbria, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e della sua pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente in materia di P.A.U.R.
22. di disporre che l'autorizzazione di cui al presente atto decadrà al 30 (trentesimo) anno dalla sua efficacia, eventualmente prorogabile su espressa richiesta, previa esplicita istanza da presentare all'Autorità competente in materia di autorizzazione unica almeno dodici mesi prima della scadenza, fermo restando che le prescrizioni rese potranno essere modificate a seguito di qualsiasi nuova emanazione normativa in materia;
23. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/08/2020

L'Istruttore

Maurizio Mantini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/08/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Michele Cenci

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/08/2020

Il Dirigente

Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

